



# STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

- **Rag. Franco Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO
- **Dott. Franca Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO
- **Rag. Giovanni Peruzzi**  
CONSULENTE DEL LAVORO
- **CONSULENTE DEL LAVORO**

- **Dott. Raffaele Triggiani**  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
- **Dott. Stefano Dani**  
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
- **Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 19/10/2016

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 15

Oggetto: **LAVORO ACCESSORIO: I CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SULLA NUOVA COMUNICAZIONE**

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016

*L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quale agenzia competente in materia di attività ispettiva su lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha emanato la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, contenente le indicazioni per la piena operatività delle nuove disposizioni relative alla comunicazione obbligatoria preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio.*

***Ad oggi questi unici chiarimenti presentano ancora delle lacune evidenti che impongono di operare in maniera del tutto generica senza considerare le varie fattispecie di casistiche che si presenteranno d'ora in poi nelle Aziende, auspichiamo pertanto ulteriori informazioni da parte degli Organi Competenti in modo da poter operare senza eccessivi aggravii burocratici per i Datori di Lavoro e senza incorrere nel regime sanzionatorio, pertanto ci riserviamo ( e speriamo) di ritornare sull'argomento quanto prima.***

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 ed entrato in vigore l'8 ottobre 2016, ha modificato la disciplina che regola le comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni operative per la piena applicabilità della nuova disposizione legislativa.

- La prima rilevante novità riguarda il fatto che la nuova comunicazione alle

---

**sedi competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all'INPS, ma si affianca a quest'ultima.**

## **LE NUOVE DISPOSIZIONI**

---

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo aver ricordato la modifica introdotta dal D.Lgs n. 185/2016 all'articolo 49, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015, indica i soggetti tenuti ad adempiere al nuovo obbligo e i contenuti della nuova comunicazione.

La nuova comunicazione andrà pertanto effettuata da:

- gli **imprenditori non agricoli e i professionisti**, che dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che sarà impiegato, avendo riguardo ad indicare nella comunicazione:
  - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  - il luogo della prestazione;
  - il giorno di inizio della prestazione;
  - l'ora di inizio e di fine della prestazione;
- gli **imprenditori agricoli**, che dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione ogni singolo lavoratore che sarà impiegato, avendo riguardo ad indicare nella comunicazione:
  - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  - il luogo della prestazione;
  - la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
  -

In relazione a tali aspetti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea come il nuovo obbligo comunicativo sia dovuto solamente dagli imprenditori, agricoli e non, e dai professionisti, escludendo pertanto tutti i soggetti che non rientrano in tali categorie.

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

---

Come noto, il nuovo disposto normativo, fermo restando che il Ministero del Lavoro potrà emanare un proprio decreto per individuare ulteriori canali di comunicazione, individua allo stato attuale solamente due modalità per inviare la comunicazione, tramite:

- **SMS**, oppure
- **posta elettronica**.

In calce alla Circolare in esame, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro indica gli **indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni**, relativi alla singola sede territoriale dell'Ispettorato stesso.

**Per quanto riguarda il numero di cellulare cui inviare l'SMS**, l'Ispettorato comunica che l'introduzione di tale modalità di comunicazione è rinviata alla definizione dell'infrastruttura tecnologica conseguente all'implementazione delle nuove modalità di comunicazione seguenti l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra.

Viene altresì precisato che le e-mail così inviate dovranno:

- 
- **essere prive di qualsiasi allegato;**
  - **riportare nell'oggetto della e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale del committente;**
  - contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di **conservare copia delle e-mail trasmesse**, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

### **Modifiche o integrazioni**

**Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata potranno essere inviate – ai medesimi indirizzi di posta elettronica – non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.**

### **Duplica comunicazione**

Come anticipato in premessa, il nuovo obbligo comunicativo non sostituisce la comunicazione di inizio attività all'INPS, ma si affianca alla stessa.

Pertanto,

- **tutti i committenti** le prestazioni di lavoro accessorio **dovranno continuare ad effettuare la comunicazione di inizio attività all'INPS**, secondo le indicazioni operative già fornite a suo tempo;
- **i committenti imprenditori – agricoli e non – e i professionisti** dovranno effettuare anche la **nuova comunicazione** alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

---

## **CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE**

---

Per quanto riguarda i contenuti della comunicazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro indica che, nel **corpo della e-mail** dovranno essere indicati:

- almeno il **codice fiscale** e la **ragione sociale** del **committente**;
- i **dati anagrafici** o il **codice fiscale** del **lavoratore**;
- il **luogo** della **prestazione**;
- i dati richiesti circa il **giorno** e l'**orario di svolgimento della prestazione**, ovvero l'**arco temporale** di **tre giorni** per i **committenti imprenditori agricoli**.
- La Circolare in esame non dispone alcun formalismo particolare circa i contenuti della e-mail da inviare agli indirizzi delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si deve pertanto ritenere che, una volta rispettati i contenuti minimi imposti dalla legge, ogni comunicazione possa ritenersi valida, indipendentemente dalla modalità di indicazione dei dati.

**Non è però chiaro se con una singola e-mail sia possibile effettuare la comunicazione anche per più lavoratori. Cautelativamente si ritiene che con una e-mail sia possibile comunicare la prestazione di un solo lavoratore.**

---

## ATTIVITÀ ISPETTIVA E SANZIONI

---

In relazione alla nuova sanzione amministrativa, introdotta nel caso di omessa comunicazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro apporta un chiarimento fondamentale:

- la **nuova sanzione amministrativa** prevista dal novato articolo 49, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015 si applica nel caso di **omissione** della **comunicazione** dovuta, dai committenti imprenditori e professionisti, alle **sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**;
- la **“maxisanzione”** per lavoro nero prevista dal Collegato Lavoro si applica, invece, in **mancanza della comunicazione di inizio attività da inviare all'INPS**, nonché della precedente.
- Per quanto riguarda l'incertezza operativa susseguente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Ispettorato, nella Circolare in esame, indica che il personale ispettivo ***“terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e la presente circolare”***.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva di fornire ulteriori indicazioni *“dopo un primo monitoraggio sull'applicazione delle nuove disposizioni”*.

**Studio Peruzzi Triggiani Dani**